

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

RIAMMISSIONE AL PAGAMENTO RATEALE DELLE DILAZIONI EQUITALIA DECADUTE

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

I contribuenti, a cui Equitalia aveva concesso una dilazione di pagamento del debito, e che non avendo pagato almeno cinque rate sono decaduti dalla rateazione, potranno beneficiare di una sanatoria per accedere nuovamente al pagamento rateale, grazie al "Decreto Enti Locali" (decreto legge n. 113 del 20 giugno 2016), presentato pochi giorni fa e attualmente in discussione al Parlamento.

Chi è già decaduto da una dilazione potrà, in sostanza, dilazionare il suo debito nei confronti di Equitalia, sino ad un massimo di 72 rate, anche se alla presentazione della nuova richiesta gli importi scaduti non sono stati integralmente saldati.

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare della riammissione alla dilazione di pagamento tutti i contribuenti inadempienti, compreso coloro per i quali la dilazione è decaduta dopo il 22 ottobre dello scorso anno e che pertanto non hanno potuto beneficiare della pregressa sanatoria prevista dal D.Lgs 159/2015.

CONDIZIONI NECESSARIE

Al fine di beneficiare della sanatoria in esame è indispensabile che:

- il contribuente sia decaduto al 1° luglio 2016 dalla rateazione;
- il contribuente presenti domanda di riammissione entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto enti locali.

Il tetto massimo di debito entro il quale non si è obbligati a dimostrare la propria situazione di difficoltà economica per ottenere la dilazione passa da 50 a 60mila euro.

Si ricorda che questa ulteriore dilazione straordinaria decade con il mancato pagamento di due rate anche non consecutive. Gli effetti della stessa sono quelli ordinari, previsti dalla riforma di cui al D.Lgs 159/2015. Ciò significa che, in presenza di nuova istanza di rateazione, Equitalia non può iscrivere ipoteca o fermo amministrativo sui veicoli, mentre sono fatti salvi quelli già iscritti. Per fermare le azioni esecutive in corso (pignoramenti), occorre inoltre il pagamento della prima rata.

Sarà possibile rinegoziare anche i piani già in corso con un allungamento del periodo di pagamento.

Dott. Vito SARACINO

Dottore Commercialista in Bitonto (BA)

info@studiosaracino.it

www.studiosaracino.it